



STATUTO DEL COMUNE DI ALBENGA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 08.11.2023

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....5

ART. 1 - AUTONOMIA STATUTARIA	5
ART. 2 - FINALITÀ.....	5
ART. 3 - FUNZIONI DEL COMUNE	6
ART. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE.....	6
ART. 5 - STEMMA E GONFALONE	6
ART. 6 - MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE.....	6
ART. 7 - CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE	7
ART. 8 - CONFERIMENTO TITOLO DI AMBASCIATORE DI ALBENGA.....	7
ART. 9 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE - RAPPORTI CON LA REGIONE E GLI ALTRI ENTI LOCALI.....	7

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.....8

ART. 10 - OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	8
ART. 11 - MOTIVAZIONE	8
ART. 12 - ACCESSO AGLI ATTI.....	8
ART. 13 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	9

TITOLO III - ORDINAMENTO STRUTTURALE.....10

CAPO I - ORGANI..... 10

ART. 14 - ORGANI.....	10
ART. 15 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI	10

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE..... 10

ART. 16 - IL CONSIGLIO COMUNALE.....	10
ART. 17 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	10
ART. 18 - REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	11
ART. 19 - REGOLAMENTO.....	12
ART. 20 - SESSIONI E CONVOCAZIONE.....	12
ART. 21 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	12
ART. 22 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	13
ART. 23 - COMMISSIONE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ	14
ART. 24 - I CONSIGLIERI COMUNALI	14
ART. 25 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.....	15
ART. 26 - GRUPPI CONSILIARI	15
ART. 27 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO	15
ART. 28 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	15

CAPO III - IL SINDACO 16

ART. 29 - IL SINDACO.....	16
ART. 30 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE	16
ART. 31 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA.....	17
ART. 32 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE.....	17
ART. 33 - IL VICE SINDACO.....	17
ART. 34 - DELEGHE.....	17
ART. 35 - MOZIONE DI SFIDUCIA - DIMISSIONI - IMPEDIMENTO - RIMOZIONE - DECADENZA - SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO	17

CAPO IV - LA GIUNTA COMUNALE.....	18
ART. 36 - LA GIUNTA COMUNALE	18
ART. 37 - NOMINA, REVOCA, INCOMPATIBILITÀ.....	18
ART. 38 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.....	19
ART. 39 - COMPETENZE.....	19
<u>TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI.....</u>	20
CAPO I - PARTECIPAZIONE, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO.....	20
ART. 40 - PARTECIPAZIONE POPOLARE	20
ART. 41 - CITTADINANZA ATTIVA	20
ART. 42 - ASSOCIAZIONISMO	20
ART. 43 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI.....	20
ART. 44 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	21
ART. 45 - VOLONTARIATO.....	21
ART. 46 - COSTITUZIONE DI COMITATI DI QUARTIERE.....	21
ART. 47 - BILANCIO PARTECIPATIVO	21
CAPO II - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	22
ART. 48 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE	22
ART. 49 - CONSULTAZIONI.....	22
ART. 50 - ISTANZE E PETIZIONI	22
ART. 51 - PROPOSTE.....	23
ART. 52 - QUESTION TIME CON I CITTADINI	23
ART. 53 - REFERENDUM.....	23
ART. 54 - CONFERENZE DI SERVIZI	24
CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO	24
ART. 55 - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO	24
ART. 56 - FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO	24
ART. 57 - ATTIVITÀ DEL DIFENSORE CIVICO	25
<u>TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.....</u>	26
ART. 58 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	26
ART. 59 - MODALITÀ DI GESTIONE	26
ART. 60 - AZIENDE SPECIALI.....	26
ART. 61 - STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI	26
ART. 62 - ISTITUZIONI.....	27
ART. 63 - ORGANI DELL'ISTITUZIONE	27
ART. 64 - CONVENZIONI	28
ART. 65 - CONSORZI	28
ART. 66 - ACCORDI DI PROGRAMMA	28
ART. 67 - UNIONE DI COMUNI.....	28
ART. 68 - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI.....	28
ART. 69 - CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI.....	29
ART. 70 - PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEL CITTADINO UTENTE.....	29
<u>TITOLO VI - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.....</u>	31
CAPO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	31

ART. 71 - PRINCIPI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE	31
ART. 72 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	31
ART. 73 - FUNZIONI DI DIREZIONE.....	32
ART. 74 - DIRIGENTI - FUNZIONI E RESPONSABILITÀ	32
ART. 75 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO	32
ART. 76 - UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA.....	33
CAPO II - IL SEGRETARIO GENERALE	33
ART. 77 - SEGRETARIO GENERALE.....	33
ART. 78 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE	33
ART. 79 - VICE SEGRETARIO GENERALE.....	33
<u>TITOLO VII - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DI ASTENSIONE</u>	<u>34</u>
CAPO I - LA RESPONSABILITÀ	34
ART. 80 - RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE.....	34
ART. 81 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	34
ART. 82 - RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI	34
ART. 83 - OBBLIGO DI ASTENSIONE.....	34
<u>TITOLO VIII - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE.....</u>	<u>35</u>
CAPO I - AUTONOMIA FINANZIARIA	35
ART. 84 - FINANZA LOCALE.....	35
ART. 85 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	35
ART. 86 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E DISCIPLINA DEI CONTRATTI.....	35
CAPO II - REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE	35
ART. 87 - REVISORI DEI CONTI	35
ART. 88 - DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE	36
ART. 89 - CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE.....	36
<u>TITOLO IX - DISPOSIZIONI DIVERSE</u>	<u>37</u>
ART. 90 - REVISIONE DELLO STATUTO	37
ART. 91 - FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI.....	37
ART. 92 - DISCIPLINA TRANSITORIA	37

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Autonomia statutaria

1. Il Comune di Albenga è un ente locale autonomo, rappresenta la comunità ingauna, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità ingauna nei rapporti con lo Stato, con la Regione Liguria, con la Provincia di Savona e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità ingauna ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. Il Comune orienta la propria azione per prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione e distinzioni di sesso, razza, etnia, nazionalità, religione, opinioni politiche, età, orientamento sessuale, identità di genere e condizione psico-fisica.
4. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti obiettivi:
 - a. rimozione di tutti gli ostacoli che impediscano l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza di tutti i cittadini;
 - b. promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione/inclusione razziale;
 - c. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e del patrimonio storico, culturale ed artistico e delle tradizioni locali;
 - d. promozione della sanità pubblica;
 - e. tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - f. superamento di qualsiasi discriminazione anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - g. promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - h. promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
 - i. promozione dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
 - j. promozione delle condizioni per la realizzazione di un efficiente sistema di servizi pubblici e sociali, nonché per la loro piena fruibilità da parte dei cittadini disabili;
 - k. promozione di tutte le forme organizzative che assicurino le condizioni di parità tra uomo e donna nell'ambito degli organi del Comune stesso e degli Enti da esso dipendenti, nonché la promozione di forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
5. Il Comune di Albenga, che crede fortemente nella formazione di un'Europa solidale, libera ed unita, ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ed ogni altra forma di violenza esercitata nei confronti di Stati, popoli, gruppi etnici e singole persone, promuovendo e perseguendo la cultura della pace e della cooperazione tra i popoli.
6. Il Comune di Albenga adotta politiche ambientali orientate al rispetto della sostenibilità e della tutela della biodiversità e incoraggia quelle iniziative di carattere interno e internazionale, promosse da cittadine e cittadini, associazioni, organizzazioni e istituzioni, che affrontino i problemi riguardanti i cambiamenti climatici e le trasformazioni del clima della Terra. Questa Città interpreta

l'ambiente come patrimonio da custodire e tutelare mediante la collaborazione di tutta la comunità: a tale proposito, considera l'acqua come bene comune dell'umanità appartenente a tutti gli organismi viventi, riconoscendone l'accesso quale diritto umano e sociale, individuale e collettivo.

Art. 3 - Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune, con riferimento all'interesse locale, tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Le funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione che comportino spesa sono esercitate compatibilmente con le risorse a tal fine destinabili. Il Comune, per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 36,50 kmq, confina con i Comuni di Alassio, Villanova d'Albenga, Ortovero, Arnasco, Cisano sul Neva, Ceriale ed il mare, e si suddivide nelle frazioni storiche di Bastia, Campochiesa, Leca, Lusignano, Salea e San Fedele.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza San Michele n. 17.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale; esse possono altresì tenersi, per esigenze particolari, in altra sede. Le adunanze del Consiglio sono annunziate, secondo tradizione storica, dai rintocchi del civico "Campanone".
4. All'interno del territorio del Comune di Albenga non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 5 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Albenga innalza la propria bandiera ed il proprio gonfalone civico, entrambi costituiti da un drappo giallo oro caricato con la croce rossa, simbolo delle libertà comunali. Onora la Croce al valore militare di cui è insignito, per il contributo di combattenti, di sangue generoso, di valore e di sofferenze offerto alla causa della Libertà e della Resistenza.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
3. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6 - Medaglia d'oro al Merito Civile

1. La Città di Albenga è insignita della medaglia d'oro al Merito Civile con la seguente motivazione: *"Dopo l'8 settembre 1943 il Comune fu occupato dalle truppe tedesche che, oltre a militarizzare la zona vicino al mare, determinarono un clima di terrore per la particolare ferocia di alcuni ufficiali, nonché per i frequenti rastrellamenti e saccheggi, costringendo gli abitanti ad abbandonare le proprie case, per rifugiarsi in luoghi più sicuri. La popolazione, sebbene sconvolta da numerosi bombardamenti alleati, inaudite violenze, spietate torture, terribili stupri, deportazioni e dalla perdita di numerosi concittadini, vittime anche delle molte mine disseminate sul territorio, seppe reagire agli orrori della guerra con coraggiosa determinazione e generoso spirito di solidarietà, in una comune lotta contro il nemico oppressore. Splendido esempio di amor patrio e di strenuo impegno per l'affermazione dei principi di democrazia e di libertà. 1943/1945 - Albenga (SV)".*
2. La Medaglia d'oro è apposta sul Gonfalone della Città.

Art. 7 - Conferimento civiche benemerenze

1. E' prevista la concessione della cittadinanza onoraria e di civiche benemerenze a cittadini italiani e stranieri, residenti e non residenti a Albenga, senza distinzione di nazionalità, di cultura, di sesso e di religione, estrazione sociale, che si siano contraddistinti per il loro impegno a favore del dialogo fra popoli e culture diverse, della difesa delle libertà fondamentali dell'individuo, della salvaguardia dell'ambiente e del pianeta, della ricerca in campo medico e scientifico e del progresso umano divenendo esempio e riferimento per la comunità di Albenga.
2. Verrà data attenzione a chi si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, della ricerca, delle lettere, delle arti, dell'industria, del commercio, del lavoro, della scuola, dello sport, della solidarietà, con iniziative di carattere sociale, filantropico, educativo, assistenziale, artistico-culturale, od in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico-artistica e umana della nostra terra, od in azioni di coraggio, di abnegazione civica e di alto valore a vantaggio della comunità di Albenga, promuovendo i valori umani della solidarietà, dell'amore, dell'aiuto al prossimo e della convivenza sociale attraverso una generosa e disinteressata dedizione alla gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private.
3. La concessione è disciplinata secondo quanto previsto da specifico Regolamento per il riconoscimento e il conferimento di civiche onorificenze e benemerenze.

Art. 8 - Conferimento titolo di Ambasciatore di Albenga

1. L'Ambasciatore di Albenga costituisce una particolare onorificenza destinata a persone residenti e non residenti nel Comune di Albenga, la cui attività sia fortemente legata al territorio Albenganese e lo caratterizzi e lo rappresenti in maniera particolarmente significativa.
2. Dal profilo del beneficiario deve emergere in modo chiaro e forte un legame con la Città di Albenga o un rapporto attivo con la sua comunità. Il conferimento di Ambasciatore di Albenga viene concesso secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale per il conferimento delle onorificenze.

Art. 9 - Programmazione e cooperazione - Rapporti con la Regione e gli altri Enti Locali

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune di Albenga promuove, in forme idonee, la cooperazione con i comuni contermini, con la Provincia e con la Regione per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile. A tal fine il Comune contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della Regione. In particolare interviene nella determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale, attuativi dei programmi regionali e concernenti i comuni e le province.
3. Il Comune di Albenga concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Il Comune di Albenga promuove, con i Comuni dell'area territorialmente contigua, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sopra e pluricomunale.
5. Il Comune di Albenga adegua la propria normativa a quella dell'Unione Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO II - Principi generali dell'azione amministrativa

Art. 10 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e la Regione.

Art. 11 - Motivazione

1. Tutti i provvedimenti amministrativi comunali, compresi gli atti generali non normativi, devono essere motivati con l'esposizione dei presupposti di fatto e di diritto, in base alle operazioni istruttorie espletate e con adeguata illustrazione delle ragioni che hanno condotto all'emanazione degli atti.
2. Ogni atto richiamato in motivazione o a cui la stessa rinvii deve essere reso disponibile unitamente al provvedimento principale.

Art. 12 - Accesso agli atti

1. I cittadini hanno accesso alla consultazione degli atti e dei documenti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Il regolamento:
 - a. disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti;
 - b. disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad esternalarli;
 - c. detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso;
 - d. disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Per le banche dati costituite da documenti o schede di carta formate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai Dirigenti del Comune e dai soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la Amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
4. Il Comune di Albenga garantisce altresì a tutti i cittadini nei termini, forme e modalità stabilite con apposito regolamento:
 - a. l'accesso civico semplice ovvero il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che il Comune abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi della disciplina per tempo vigente in materia di trasparenza;
 - b. l'accesso civico generalizzato ovvero il diritto di chiunque ad accedere a dati, documenti, informazioni detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli sottoposti agli obblighi di

pubblicazione con la sola esclusione di quelli coperti dal regime di riservatezza sulla base di norme di legge.

5. Il diritto di accesso civico semplice e generalizzato di cui al comma precedente intende favorire le forme diffuse di controllo sul perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Art. 13 - Procedimento amministrativo e responsabile del procedimento

1. I procedimenti amministrativi sono disciplinati dai regolamenti comunali che individuano l'ufficio responsabile della fase istruttoria e di ogni altro adempimento strumentale, nonché quello competente per l'adozione del provvedimento terminale.

TITOLO III - Ordinamento strutturale

Capo I - Organi

Art. 14 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta Comunale collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 15 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale è curata dal Segretario Generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale, o da chi lo sostituisce a norma dell'articolo 79.

Capo II - Il Consiglio Comunale

Art. 16 - Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 17 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto nella prima seduta del Consiglio, tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, a scrutinio segreto. Se dopo il

- secondo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista si procede, con successive votazioni da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza semplice; in caso di parità è eletto il Consigliere più anziano per età.
2. Agli adempimenti di cui al precedente comma il Consiglio Comunale procede in seduta pubblica e a voto segreto.
 3. Nella stessa seduta e con le stesse modalità si procede alla elezione di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
 4. I poteri del Presidente sono:
 - a. la rappresentanza del Consiglio Comunale;
 - b. la predisposizione dell'ordine del giorno che è autonoma per le funzioni proprie dei singoli Consiglieri e per quanto attiene alle dimissioni, decadenze, surroga degli stessi; mentre è ricettiva dei punti presentati dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dagli altri soggetti previsti dallo statuto e dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini;
 - c. la direzione dei lavori del Consiglio Comunale assicurando con imparzialità e terzietà, l'ordine della seduta, il decoro la regolarità delle discussioni;
 - d. la convocazione del Consiglio Comunale; in caso di richiesta di convocazione del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri la seduta deve tenersi nel termine massimo di 20 giorni dalla richiesta medesima ai sensi dell'art. 39, comma 2° del D.Lgs. n. 267/2000. Sono fatti salvi i casi di istanza motivata di convocazione urgente da parte del Sindaco;
 - e. la sottoscrizione e la diramazione degli avvisi di convocazione di Consiglio Comunale;
 - f. la proclamazione del risultato delle votazioni;
 - g. l'informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale;
 - h. la presidenza della conferenza dei capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza;
 - i. l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari e delle altre commissioni eventualmente istituite e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;
 - j. l'autorizzazione ai Consiglieri Comunali all'effettuazione delle missioni;
 - k. la cura dei rapporti periodici del Consiglio Comunale con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico regionale qualora l'Ente abbia allo stesso affidato le funzioni di difesa civica comunale, previa stipula di specifica convenzione secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.
 5. Il Presidente è garante dell'autonoma responsabilità di indirizzo, di programma, di pianificazione e di controllo dell'organo consiliare; nell'espletamento delle sue funzioni non compete allo stesso alcuna discrezionalità e i suoi provvedimenti debbono essere motivati sulla base dello statuto e del regolamento del Consiglio Comunale
 6. Il Presidente si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità.

Art. 18 - Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale possono essere revocati singolarmente per violazione di legge e di regolamento, dello Statuto comunale e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale e per ogni comportamento contrario ai doveri di neutralità e di imparzialità che ne caratterizzano la funzione, tali da paralizzare od ostacolare il regolare funzionamento del Consiglio.
2. La proposta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di revoca viene messa in discussione non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
4. Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca qualora la proposta di revoca stessa interessi Presidente e Vice Presidente.
5. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 19 - Regolamento

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento ed eventuali successive modificazioni dello stesso con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di allontanamento dall'aula dei Consiglieri per gravi e ripetute violazioni dello stesso, fermo restando il diritto di partecipare alle operazioni di voto.

Art. 20 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la relativa consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. E' consentita la convocazione anche solamente tramite PEC. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, nelle more dello scioglimento del consiglio comunale.

Art. 21 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza di norma annuale, il Consiglio Comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio Comunale provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale

Art. 22 - Funzionamento del Consiglio

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale commissioni permanenti, per settori organici di materia, con funzioni referenti, consultive e di istruttoria delle pratiche da trattare nelle adunanze. Il regolamento ne disciplina il funzionamento, il numero e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, salvaguardando la presenza di ciascun gruppo.
2. Alle commissioni consiliari può essere deferito dal Consiglio, con eventuale predeterminazione dei criteri guida, il compito di studiare ed approfondire questioni specifiche di natura programmatica, nonché di redigere il testo di atti deliberativi anche di natura regolamentare. Gli atti redatti dalla commissione possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione generale, qualora abbiano ottenuto il voto unanime favorevole di tutti i componenti della commissione competente, fatte salve le dichiarazioni di voto.
3. Le commissioni consiliari esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti dal Comune o dallo stesso vigilate.
4. Il Consiglio Comunale può altresì istituire con le modalità previste dal regolamento, commissioni speciali di studio per l'esame di particolari materie o attività, fissandone preventivamente la durata.
5. A maggioranza assoluta dei propri membri il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Le commissioni debbono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari, la composizione del Consiglio Comunale.
6. La deliberazione che istituisce la commissione di indagine indica l'oggetto, la composizione e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. La commissione provvede ad eleggere un proprio Presidente. Essa è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al Consiglio. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le norme per la nomina del Presidente e disciplina l'esercizio dei poteri e il funzionamento della commissione.
7. Il Consiglio Comunale al fine di assicurare l'organico e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo istituisce una commissione consiliare di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare le verifiche previste dall'articolo dello Statuto relativo all'attività di controllo del Consiglio Comunale. La composizione della commissione di controllo e di garanzia è stabilita dal Consiglio in modo da assicurare con criteri proporzionali la partecipazione spettante alla maggioranza e all'opposizione. La presidenza di detta commissione è attribuita all'opposizione secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
8. Le commissioni previste da leggi o regolamenti sono disciplinate dalle norme istitutive delle stesse.
9. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.
10. Il Consiglio Comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei Consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco. Il Consiglio delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento consiliare.
11. Per le nomine e le designazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.
12. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
13. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalle legge, dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.
14. Le commissioni consiliari permanenti e l'ufficio di presidenza possono procedere ad audizioni con soggetti pubblici e privati e con gli organismi della partecipazione, anche su richiesta degli stessi, per questioni di particolare rilevanza e di competenza del Consiglio. I rispettivi regolamenti del Consiglio Comunale e della partecipazione ne disciplinano le forme e le modalità.

15. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.
16. Il Segretario Generale soprintende alla redazione del verbale di cui è unico responsabile. Il verbale riporta le posizioni espresse dal Consiglio. Nella redazione del verbale il Segretario Generale può avvalersi di personale idoneo, utilizzando i mezzi tecnici a disposizione.

Art. 23 - Commissione per la Parità e le Pari Opportunità

1. Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità, tutela dei diritti umani, prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, istituisce la Commissione per la Parità e Pari Opportunità.
2. La Commissione è composta da Consigliere e Consiglieri comunali, secondo il criterio proporzionale. La composizione è determinata dalla deliberazione di costituzione.
3. La Commissione designa al proprio interno il/la Presidente, appartenente al genere meno rappresentato in Consiglio Comunale.
4. La Commissione svolge le funzioni preparatorie, referenti e istruttorie nei seguenti ambiti:
 - a. politiche di parità fra uomo e donna e pari opportunità per tutti;
 - b. politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne (fisica, psicologica, economica) e del femminicidio;
 - c. politiche integrate per le differenze di genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, condizione psico-fisica;
 - d. politiche pubbliche di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone;
 - e. politiche di promozione e tutela dei diritti umani e civili;
 - f. promozione delle politiche di pace e della cittadinanza attiva.
5. La Commissione valuta altresì l'attivazione di relazioni stabili con i soggetti sociali ed istituzionali, quali le Consulte comunali istituite le Associazioni ed i Gruppi di cittadini, che operano nel campo della promozione delle politiche di parità, pari opportunità, antidiscriminazione ed antiviolenza, promozione e tutela dei diritti civili, della cultura della pace e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 24 - I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Ogni Consigliere Comunale può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
3. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere Comunale che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, comprese quelle di lista. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
4. I Consiglieri Comunali che non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere Comunale interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere Comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere Comunale interessato.

Art. 25 - Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di deliberazione e ordini del giorno.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 26 del presente statuto.
4. Ciascun Consigliere Comunale è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e ogni altra comunicazione ufficiale, e dotarsi di indirizzo PEC.
5. Le copie delle deliberazioni di Giunta Comunale che ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, devono essere comunicate ai capigruppo consiliari, saranno depositate in un apposito archivio - tenuto su supporto cartaceo ed informatico presso la sede comunale, intendendosi che i capigruppo hanno a tal fine eletto domicilio presso la sede comunale stessa, salvo loro esplicita dichiarazione in contrario.

Art. 26 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.
2. È istituita la conferenza dei capigruppo. Le sedute della conferenza sono valide se sono presenti i capigruppo in rappresentanza di almeno la metà dei componenti il Consiglio Comunale. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
3. Ai gruppi sono assicurati idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi per il loro funzionamento. A tal riguardo, i Gruppi consiliari possono usufruire gratuitamente di spazi comunali o convenzionati con il Comune.
4. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi, delle attrezzature e dei servizi necessari.

Art. 27 - Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha potere statutario, nonché di indirizzo politico-amministrativo e di controllo dell'attività comunale.
2. In particolare, il Consiglio Comunale delibera sulle materie indicate all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e su quelle stabilite da altre disposizioni di legge.

Art. 28 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune di Albenga può istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi quale espressione significativa della gioventù della città. Esso si propone di:
 - a. educare i giovani alla partecipazione attiva alla vita della comunità, nonché sensibilizzarli ai valori della democrazia;
 - b. promuovere nei medesimi una coscienza civica improntata al rispetto degli altri;
 - c. creare negli stessi consapevolezza del ruolo che possono svolgere nella società;
 - d. sviluppare la loro coscienza critica e la ricerca del confronto;

- e. far conoscere ai ragazzi l'importanza del bene comune, al fine della salvaguardia del patrimonio collettivo;
 - f. supportare gli studenti nell'attività di approfondimento scolastico, anche al fine di evitare situazioni di problematicità nel passaggio dalla Scuola Secondaria Inferiore a quella Superiore;
 - g. ascoltare la voce dei giovani, onde tenere conto dei loro bisogni nell'azione politico-amministrativa.
2. La disciplina del Consiglio Comunale dei ragazzi viene dettagliata in apposito regolamento.

Capo III - Il Sindaco

Art. 29 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 30 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a. dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta Comunale e dei singoli Assessori;
 - b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 - d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e. nomina il Segretario Generale scegliendolo nell'apposito albo;
 - f. attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali interni e quelli di collaborazione esterna e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, in base a esigenze effettive;
 - g. nomina gli Assessori e li revoca con provvedimento motivato;
 - h. ha la legale rappresentanza in giudizio dell'Ente che può delegare al Vice Sindaco o ai Dirigenti.

Art. 31 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse. Dei risultati di tale attività potrà informare il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 32 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 17, comma 4, lettera b);
 - b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

Art. 33 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 34 - Deleghe

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori Comunali l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti.
3. L'atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
5. La delega può essere revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, in qualunque momento.
6. Il Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri Comunali la cura di specifici interessi in vista del conseguimento degli obiettivi individuati negli atti di programmazione.
7. I Consiglieri Comunali delegati possono partecipare alle riunioni della Giunta comunale, se convocati, per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro funzioni e incarichi.
8. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio Comunale e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
9. I provvedimenti di delega e di revoca sono comunicati al Consiglio Comunale.

Art. 35 - Mozione di sfiducia - dimissioni - impedimento - rimozione - decadenza - sospensione o decesso del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri Comunali assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al protocollo generale del Comune. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta, i Consiglieri Comunali che hanno sottoscritto la mozione non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si ha la decadenza della Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un Commissario. Qualora si verifichi taluna delle altre cause di cui all'articolo 53, commi 1 e 2 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
5. Il Vice Sindaco è tenuto a svolgere l'ordinaria amministrazione al solo fine di assicurare il regolare funzionamento della Giunta Comunale per gli atti riguardanti l'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio Comunale.

Capo IV - La Giunta Comunale

Art. 36 - La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Il Sindaco, nel provvedimento di nomina degli assessori, specifica il numero ed i compiti affidati agli stessi, ai sensi dell'art. 34.
3. Gli Assessori Comunali partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari istituite senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
4. Gli Assessori Comunali sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere nonché in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Art. 37 - Nomina, revoca, incompatibilità

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori Comunali dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge;
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta Comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale;
5. La carica di Assessore Comunale è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. In caso di nomina, il Consigliere Comunale decade dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
6. Gli Assessori Comunali partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere al quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.
7. E' fatto divieto agli Assessori Comunali di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia urbanistica e di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 38 - Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, o di chi ne fa le veci, che coordina e indirizza l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta Comunale sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. La Giunta Comunale può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
4. Alle sedute della Giunta Comunale partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario Generale ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere il processo verbale della seduta.
5. La Giunta Comunale esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
6. La Giunta Comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori Comunali. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
7. Il Sindaco e la Giunta Comunale riferiscono annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività.

Art. 39 - Competenze

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio Comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale o ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. La Giunta Comunale opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO IV - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I - Partecipazione, associazionismo e volontariato

Art. 40 - Partecipazione popolare

1. Il Comune tutela gli interessi delle frazioni e valorizza le libere forme associative a base democratica intese alla promozione dello sviluppo sociale e culturale della comunità locale.
A tal fine:
 - a. favorisce l'informazione e la diffusione degli atti di loro interesse, nonché la presenza di loro rappresentanti negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune;
 - b. ne sostiene le attività e i programmi attribuendo loro risorse disponibili nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Il Comune, altresì, promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche delle persone con disabilità, dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
4. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
5. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 41 - Cittadinanza attiva

1. Il Comune, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per l'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità, nel perseguimento dell'interesse generale.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

Art. 42 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, a istanza delle interessate, sono registrate, attraverso deposito in Comune copia del proprio statuto, le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, le quali comunicano la sede e il nominativo del legale rappresentante.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
5. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 43 - Diritti delle associazioni

1. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni sono precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

Art. 44 - Contributi alle associazioni

1. Il Comune, secondo i limiti e le modalità stabilite dalla legislazione per tempo vigente, può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 45 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Art. 46 - Costituzione di comitati di quartiere

1. Il Comune di Albenga promuove la costituzione e la libera elezione di "comitati di quartiere" allo scopo di favorire l'effettiva partecipazione democratica di tutte le cittadine e i cittadini all'attività amministrativa, economica e sociale della comunità, disciplinandone nell'ambito del regolamento sugli istituti di partecipazione la natura, l'istituzione, le funzioni e le prerogative.
2. Il comitato di quartiere deve dotarsi di un proprio regolamento che ne disciplini le funzioni e le attività e che non contrasti con lo statuto comunale e con quanto previsto dal regolamento comunale sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. Il funzionamento degli organi rientra nella sfera dell'autonomia dei comitati stessi.
3. I comitati sono organismi apolitici senza scopi di lucro che rappresentano le esigenze e le istanze della zona territoriale rappresentata.
4. La suddivisione territoriale, determinata secondo i criteri previsti nel regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, potrà essere aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale, tenendo conto dell'incremento della popolazione, della continuità ed omogeneità territoriale, dell'evoluzione urbanistica della città, anche su proposta non vincolante dei comitati di quartiere.
5. L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione dei comitati appositi spazi pubblici, laddove disponibili, senza vincolo di esclusività.

Art. 47 - Bilancio partecipativo

1. Il Comune riconosce il valore del bilancio partecipativo quale strumento di democrazia diretta teso a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nell'indirizzo di parte delle risorse che vanno a comporre annualmente la previsione di spesa pianificata dall'amministrazione.
2. Una quota delle risorse contenute nel bilancio comunale di previsione può annualmente essere destinata per percorsi di bilancio partecipativo e articolata tra i quartieri cittadini.

Capo II - Modalità di partecipazione

Art. 48 - Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune di Albenga, nel procedimento relativo all'adozione di atti o provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e sui quali per legge i soggetti debbono intervenire, assicura la partecipazione e la consultazione dei cittadini interessati.
2. Il Comune di Albenga prevede forme di consultazione della popolazione per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, di piani o programmi generali riguardanti i vari settori dell'amministrazione, o prima di prendere le decisioni o successivamente all'attuazione dei provvedimenti.
3. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti forme:
 - a. consultazioni;
 - b. consulte;
 - c. istanze, petizioni e proposte;
 - d. referendum;
 - e. conferenza dei servizi
4. Le modalità di funzionamento delle forme di partecipazione suddette sono disciplinate dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.
5. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sportive e giovanili.
6. Le Consulte sono istituite con delibera di Consiglio Comunale che ne stabilisce le finalità e la composizione. Gli organi della Consulta, le modalità di elezione del Presidente, le procedure di convocazione e di voto nonché di funzionamento saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 49 - Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 50 - Istanze e petizioni

1. I cittadini singoli, anche se non residente nel territorio comunale, o associati possono avanzare all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, le stesse vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo firmatario della petizione o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, nonché del seguente Art. 52 (Question Time).
4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

Art. 51 - Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 1.000 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Generale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare in via formale le sue determinazioni, accogliendo o respingendo la proposta, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 52 - Question Time con i Cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte di cui agli articoli precedenti possono essere esaminate nel corso di specifici "Question Time con i Cittadini", in cui l'amministrazione comunale fornisce le risposte per il tramite del Sindaco o suo delegato.
2. Lo svolgimento della "Question time con i Cittadini" avviene secondo le modalità e le condizioni previste nel regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 53 - Referendum

1. Nell'ambito del Comune possono essere indetti referendum consultivi su materia di competenza locale e di interesse generale, ad eccezione di quanto previsto al comma 3.
2. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione di referendum consultivi:
 - a. di iniziativa propria, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune;
 - b. su richiesta di almeno il 20% di cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a. statuto comunale, statuto delle aziende speciali e delle società per azioni partecipate dal Comune;
 - b. regolamento del Consiglio Comunale e dotazione organica dell'Ente;
 - c. disciplina elettorale e referendaria;
 - d. nomine, designazioni, revoche e dichiarazioni di decadenza di personale la cui competenza è per legge attribuita ad organi del Comune;
 - e. questioni concernenti persone, singole o associate, minoranze etniche o gruppi religiosi;
 - f. emissione di prestiti;
 - g. espropriazioni;
 - h. progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo;
 - i. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
 5. Nel caso in cui l'organo comunale competente, nel periodo compreso tra la data di indizione del referendum e il giorno dello svolgimento dello stesso, adotti un provvedimento il cui contenuto sia conforme al tenore del quesito referendario, la relativa consultazione referendaria viene revocata.
 6. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7. Entro 30 giorni dallo svolgimento del referendum, il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio Comunale per l'esame del risultato e l'eventuale assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 54 - Conferenze di servizi

1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati, che hanno per obiettivo l'esame dell'effettiva incidenza delle politiche dell'Amministrazione Comunale, con riguardo a settori di intervento fra loro interconnessi, e lo sviluppo di attività di programmazione e controllo fra loro coordinate.
2. Al fine di coordinare gli interventi dell'Amministrazione Comunale, anche a livello decentrato, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone portatrici di handicap, il Sindaco promuove apposite conferenze di servizi.

Capo III - Il difensore civico

Art. 55 - Istituto del difensore civico

1. Le funzioni di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione Comunale, da esercitarsi anche attraverso la segnalazione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini, possono essere attribuite, mediante convenzione, al difensore civico regionale.
2. L'azione del difensore civico regionale in convenzione si svolge nei confronti del Comune di Albenga e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, delle società, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati.

Art. 56 - Funzioni del difensore civico

1. In base ai principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, il difensore civico regionale, qualora l'Ente abbia allo stesso affidato le funzioni di difesa civica comunale, previa stipula di specifica convenzione, vigila sull'operato dei soggetti giuridici di cui all'Art. 55, comma 2. Agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti del Comune di Albenga.
2. Il difensore civico regionale, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.
3. Il difensore civico regionale svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune di Albenga e dagli organi degli enti da esso controllati e di quelli che si avvalgono dello stesso.
4. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
5. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico regionale, sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici dei soggetti giuridici di cui all'Art. 55, comma 2.
6. Il difensore civico regionale interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.
7. Il difensore civico regionale formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

8. Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il difensore civico regionale interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo ne chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio.
9. Il difensore civico regionale, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di richiedere al responsabile del procedimento l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.
10. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico regionale, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento.
11. Il difensore civico regionale svolge altresì le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 57 - Attività del difensore civico

1. Il difensore civico regionale, con cadenza annuale, riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta segnalando le disfunzioni e gli abusi riscontrati per sua autonoma iniziativa e quelli su istanza dei cittadini, illustra i risultati conseguiti a seguito del suo intervento. Il difensore civico regionale può presentare all'amministrazione comunale, sulla base delle problematiche affrontate nell'espletamento del suo mandato, proposte atte a semplificare procedimenti amministrativi nonché la fruizione dei servizi.
2. La relazione va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale o degli organismi corrispondenti degli altri enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio Comunale valuta se sussistono motivi per l'espressione di indirizzi da parte del Consiglio Comunale al Sindaco ed alla Giunta Comunale per la soluzione delle problematiche evidenziate nella relazione.
3. Il difensore civico regionale è tenuto ad inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale o agli altri enti pubblici interessati. Lo stesso è tenuto a segnalare al Sindaco e al Segretario Generale comportamenti omissivi tenuti dai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine a richieste o comunicazioni di disservizi dallo stesso effettuate.
4. La relazione di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 3 del presente articolo sono pubbliche, delle stesse viene data ampia pubblicizzazione.

TITOLO V - I servizi pubblici comunali

Art. 58 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 59 - Modalità di gestione

1. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune di Albenga adotta una delle forme previste dal Testo Unico n. 267 del 18.08.2000 o dalle altre norme vigenti in materia.
2. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. Il Consiglio Comunale approva, unitamente al bilancio di previsione, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione indicante i servizi pubblici locali gestiti non direttamente e le forme di gestione.
4. Il Comune di Albenga, in applicazione dei principi di decentramento e sussidiarietà previsti dalla legge, attua e favorisce, sulla base delle norme regionali, l'organizzazione a livello sovracomunale dei servizi per ambiti territoriali ottimali. Lo stesso favorisce e promuove l'organizzazione di servizi autonomamente gestiti dalla società civile attraverso le sue diverse componenti: cittadini, famiglie e formazioni sociali.
5. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, negli atti o nei regolamenti istitutivi vanno previsti i criteri di rapporto e le forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune di Albenga, al fine di assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 60 - Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.
4. Il Comune di Albenga conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 61 - Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. La nomina del Direttore avviene nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 62 - Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune di Albenga per la gestione di uno o più servizi di interesse sociale, dotato di autonomia gestionale.
2. La delibera del Consiglio Comunale che costituisce l'Istituzione è approvata a maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati. Essa specifica l'ambito di attività dell'Istituzione ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'Istituzione medesima.
3. Ciascuna Istituzione ha un proprio regolamento approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati, che determina, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e tutto quanto riguarda l'istituzione medesima.
4. Il regime contabile delle Istituzioni è disciplinato dal regolamento di contabilità del Comune di Albenga. I Revisori dei Conti del Comune di Albenga esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 63 - Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione è composto da un massimo di 5 (cinque) membri compreso il Presidente. La nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio. I candidati alla carica sono scelti al di fuori del Consiglio Comunale tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a Consigliere Comunale scelti sulla base di una selezione il cui avviso pubblico deve indicare le caratteristiche dell'incarico da assegnare e le professionalità richieste. Le modalità per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti sono determinate dalla delibera consiliare che approva l'avviso pubblico.
3. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco e restano in carica fino alla nomina dei successori. Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco. La revoca può avvenire solo per gravi irregolarità nella gestione o per esplicito contrasto con gli indirizzi deliberato dal Consiglio Comunale, o per documentata inefficienza ovvero per pregiudizio degli interessi del Comune o dell'istituzione stessa.
4. Alla sostituzione dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione, o dimissionari, o cessati dall'ufficio per altre cause provvede il Sindaco.
5. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione e gestione della stessa. E' nominato dal Sindaco con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal regolamento dell'Istituzione.

Art. 64 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni Statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 65 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, cui dovrà essere data adeguata pubblicità.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 66 - Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 67 - Unione di Comuni

1. Il Comune, nei casi previsti dalla legge, promuove la costituzione di una Unione di Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni.
2. L'atto costitutivo e il regolamento sono approvati secondo le disposizioni di legge.

Art. 68 - Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Gli Amministratori delle Società, delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e degli altri Enti cui il Comune partecipa vengono nominati o designati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale ad inizio di mandato, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti.
2. Non possono essere nominati alle cariche di cui al presente articolo:
 - a. il Commissario di Governo, il Prefetto e i Vice Prefetti della Provincia di Savona, il Questore ed i Funzionari di Pubblica Sicurezza,
 - b. gli Ufficiali Generali, gli Ammiragli e gli Ufficiali Superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della Provincia;

- c. gli Ecclesiastici ed i Ministri di Culto, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Provincia di Savona, fatti salvi i casi in cui la nomina si riferisce ad Enti o Istituzioni a prevalente carattere culturale;
 - d. i Magistrati che esercitano le loro funzioni con riferimento all'ambito territoriale della Provincia di Savona;
 - e. i Consiglieri della Regione Liguria, della Provincia di Savona e del Comune di Albenga, nonché i componenti della Giunta Comunale e Provinciale, fatti salvi i casi in cui lo statuto dell'Ente o dell'Istituzione espressamente lo preveda;
 - f. coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al Comune o all'Ente al quale si riferisce la nomina.
3. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:
- a. i Consulenti che prestano opera in favore del Comune o dell'Ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
 - b. coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in servizi, appalti, esazione di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
 - c. i Consiglieri Comunali e i componenti delle Giunte Comunali dei Comuni o di altri Enti territoriali che partecipano all'assetto azionario, che hanno comunque ruolo negli organi di indirizzo delle società, delle aziende e degli enti o che abbiano stipulato con le stesse contratti di servizio.
4. Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.
5. Gli incarichi di cui ai commi precedenti non sono di norma cumulabili.
6. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli Amministratori nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
7. Gli Amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

Art. 69 - Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.
2. La carta dei servizi individua, rende pubblica e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune di Albenga direttamente o in regime di concessione.
3. Il Consiglio Comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 70 - Partecipazione e controllo del cittadino utente

1. E' garantita, nelle forme e con i mezzi più idonei a ciascun cittadino utente l'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, le caratteristiche delle prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.
2. E' garantito al singolo cittadino utente l'accesso ai servizi. Le forme e le modalità dell'accesso sono le stesse previste per gli enti, le associazioni, le organizzazioni del volontariato di cui al Capo I del Titolo IV del presente statuto, dal regolamento sul diritto di accesso agli atti, ai documenti ed ai servizi, e dalle carte dei servizi previste dall'Art. 69 del presente statuto.

3. Il Comune di Albenga riconosce e consulta, nelle forme previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e dai regolamenti per materia, i comitati e le organizzazioni dei cittadini utenti autonomamente costituiti con funzioni di controllo e proposta sulla gestione dei servizi.

TITOLO VI - Ordinamento amministrativo

Capo I - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 71 - Principi generali dell'organizzazione

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.
3. Per il perseguimento di tale finalità si adoperano con distinti ruoli e distinte sfere di azione, nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

Art. 72 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale degli enti locali.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta Comunale in conformità a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dall'ordinamento e dal presente statuto ed ai criteri espressi dal Consiglio Comunale.
3. L'organizzazione di cui al comma 1 si uniforma al principio per il quale gli organi di governo definiscono, anche con atti di indirizzo, gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e flessibilità in relazione alle esigenze dell'ente e in funzione del programma di governo. Nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'organizzazione può prevedere la mobilità negli incarichi sia a livello dirigenziale e di direzione, sia in tutte le posizioni di lavoro in cui è più elevato il grado di discrezionalità dei dipendenti, ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa a garanzia dei cittadini.
5. Il regolamento definisce criteri e caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando per ciascuno di essi le responsabilità attribuite e i risultati attesi.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle attribuzioni gestionali proprie dei responsabili delle strutture di massima dimensione e delle altre eventuali tipologie attivate, ne specifica le modalità attuativo-esecutive, anche distinguendole in relazione alla complessità delle rispettive attività di produzione diretta e di supporto. Determina le modalità attraverso cui i responsabili gestiscono le risorse reali e personali loro attribuite, nonché quelle occorrenti a sopperire eventuali carenze nell'organico o altre situazioni legate alla temporanea assenza di personale e quelle relative all'eventuale trasferimento di personale tra le strutture di massima dimensione, le altre eventuali tipologie organizzative attivate e nell'ambito delle unità e degli uffici dalle stesse ricomprese.
7. Il regolamento disciplina l'oggetto, le modalità di convocazione, partecipazione e pubblicità della conferenza di direzione, la cui composizione è demandata allo stesso.
8. Il regolamento, nel rispetto della legge, detta inoltre norme in merito alle attività a cui sarà assegnato il dipendente in possesso di qualifica dirigenziale al quale, per qualsiasi ragione, non siano state assegnate o siano state revocate le funzioni di direzione.

Art. 73 - Funzioni di direzione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
2. Il Sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato con provvedimento motivato con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica.

Art. 74 - Dirigenti - Funzioni e responsabilità

1. Compete ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I Dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'Ente.
3. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, il presente statuto e i regolamenti espressamente non hanno riservato agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Generale così come determinate dall'articolo 97 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000 e dal presente Statuto.
4. Sono attribuiti ai Dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare quelli indicati dal 3° comma dell'articolo 107 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000 e da altre norme in materia di direzione e organizzazione della pubblica amministrazione, nonché quelli agli stessi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
5. I Dirigenti, nel rispetto della legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di lavoro e, salva restando la loro personale responsabilità in vigilando, possono delegare ai responsabili delle unità organizzative che fanno parte della propria struttura l'esercizio di funzione e l'emanazione di singoli provvedimenti, anche ad efficacia esterna, nonché l'esecuzione di attività ad efficacia interna, in conformità ai criteri e alle modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. In presenza di motivate esigenze di organizzazione della struttura operativa ed in relazione alla natura delle funzioni da attribuire, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e servizi anche a funzionari di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale con le modalità e nei termini previsti dallo stesso regolamento.

Art. 75 - Funzioni di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono l'istituzione di servizi e strumenti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo strategico e di controllo interno di gestione previsti dalla legge, nonché per la valutazione della struttura dirigenziale.
2. L'attività di controllo strategico è finalizzata a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico. Essa consiste nell'analisi preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le funzioni affidate dalle norme, gli obiettivi programmatici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell'identificazione di eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
3. L'attività di controllo di gestione è finalizzata a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Le modalità per l'effettuazione di detto controllo sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile.

4. I risultati relativi alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico ed al controllo di gestione sono portati a conoscenza, con le modalità previste dai regolamenti, degli organi di vertice dell'amministrazione e degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Art. 76 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori Comunali, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non versi in condizioni deficitarie.

Capo II - Il Segretario Generale

Art. 77 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi, e ne coordina l'attività.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Generale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 78 - Funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Sindaco, agli Assessori Comunali e ai singoli Consiglieri Comunali.
3. Il Segretario Generale riceve dai Consiglieri Comunali le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta Comunale soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori Comunali o dei Consiglieri Comunali nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Generale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.
6. Il Segretario Generale rilascia, se richiesto, in ordine agli atti di competenza degli organi collegiali e del Sindaco i pareri di conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Art. 79 - Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce nel caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. Spettano al Vice Segretario Generale la direzione e la titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione secondo le indicazioni del regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO VII - Responsabilità e obblighi di astensione

Capo I - La responsabilità

Art. 80 - Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Generale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 81 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario Generale e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario Generale o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 82 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 83 - Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i componenti degli organi comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli Enti, Aziende, Consorzi o Società Partecipate dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione, vigilanza o controllo. Parimenti debbono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario Generale e al Vice Segretario Generale.

TITOLO VIII - Ordinamento finanziario e contabile

Capo I - Autonomia finanziaria

Art. 84 - Finanza locale

1. Il Comune di Albenga ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune di Albenga ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 85 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune di Albenga delibera entro il termine previsto dalla legge il bilancio di previsione per il triennio successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.
2. Il bilancio è corredato da tutti gli allegati previsti dalle vigenti norme.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.
4. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

Art. 86 - Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune di Albenga si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Capo II - Revisione economica finanziaria e controllo di gestione

Art. 87 - Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato nel rispetto della disciplina di legge per tempo vigente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune di Albenga, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.
2. I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel conto consuntivo.
3. Il Collegio dei Revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il Collegio dei Revisori svolge inoltre tutte le funzioni ad esso demandate dalle norme legislative in materia.
4. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 88 - Dimostrazione dei risultati di gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati attraverso il rendiconto, la Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporti ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il conto consuntivo è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati nei termini di legge, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
3. Il Segretario Generale ed il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie accompagnano la proposta del conto consuntivo alla Giunta Comunale con una relazione congiunta contenente valutazioni operative sulla gestione, proposte e suggerimenti per il miglioramento della stessa.

Art. 89 - Controllo economico interno della gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità del buon andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune di Albenga applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dagli articoli 147, 196 e 197 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità. Il controllo di gestione è svolto in riferimento a singoli servizi e centri di costo così come individuati dalla Giunta Comunale e si articola sulla base di quanto previsto dall'articolo 197 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 e dalle altre leggi in materia.
4. Il regolamento sui controlli interni ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definiscono, ognuno per quanto di competenza, le modalità e le strutture demandate all'effettuazione della funzione del controllo di gestione in conformità con le leggi che lo disciplinano.

TITOLO IX - Disposizioni diverse

Art. 90 - Revisione dello statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le procedure previste all'art. 6, comma 4, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 91 - Formazione dei regolamenti

1. Il regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.
2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.
3. I regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono approvati e modificati a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Art. 92 - Disciplina transitoria

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello Statuto medesimo.